

ORDINANZA DEL SINDACON. **3** del **9 GEN**/2026**IL SINDACO****Prot. RK/2026/0000325****del 09/01/2026**

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 54 DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL) CONCERNENTE INTERDIZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 175 ED IL CIVICO 190 DI VIA DELL'ISOLA FARNESE ED ESECUZIONE URGENTE DELLE OPERE PROVVISORIALI FINALIZZATE ALLA TUTELA DELL'INCOLUMITÀ ED AL SOLLECITO SUPERAMENTO DEL CONDIZIONE DI ISOLAMENTO DEI RESIDENTI DEL BORGO DI ISOLA FARNESE.

IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
GIUSEPPE NAPOLITANO

IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI
PUBBLICI
ERNESTO DELLO VICARIO

VISTO
IL VICE CAPO DI GABINETTO VICARIO
NICOLA DE BERNARDINI

VISTO
IL SEGRETARIO GENERALE
ROSA IOVINELLA

Premesso che:

con Allertamento del 3 gennaio 2026 (Prot. N. 3267/PROTCIV.EME del 03/01/2026) la Regione Lazio ha valutato una criticità Gialla Idrogeologica per il successivo giorno 4 sul territorio Capitolino (bacini D-E-F);

con l'aggiornamento del 4 gennaio (Prot. N. 3268/PROTCIV.EME del 04/01/2026) veniva confermata la criticità Gialla Idrogeologica per l'intera regione, prevedendo per il successivo giorno 5 gennaio anche una criticità Gialla Idraulica sul bacino E (Aniene);

con successivo aggiornamento (prot. U.0002823 del 05/01/2026) veniva innalzata ad Arancione la criticità Idraulica per Aniene ed integrata la criticità Gialla Idraulica anche sui bacini (D-F) sin dal pomeriggio del medesimo giorno; tale Allertamento prevedeva per giorno 6 gennaio una criticità Arancione Idrogeologica sul bacino di Roma (D) e Arancione Idraulica per i bacini E-F;

con ultimo aggiornamento del 6 gennaio (Prot. N. 3269/PROTCIV.EME del 06/01/2026) la criticità Idraulica dell'Aniene veniva ulteriormente innalzata a Rossa;

le piogge moderate e persistenti, manifestatesi sul territorio di Roma dal 3 al 6 gennaio, hanno cumulato circa 120-150 mm nell'arco di 72 nei quadranti più orientali, mentre nei quadranti occidentali e nel Municipio XV si sono attestate tra i 70-110 mm, con un valore di 80 mm alla stazione di "La Storta" che risulta più prossima ad Isola Farnese;

con nota prot. RK/2026/0000064 del 05/01/2026 è stato convocato, per le ore 07.15 del medesimo giorno, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) nella sua forma estesa, già riunito e operativo, dalle ore 05.30, nella sede della Protezione capitolina, nella composizione interna, come da Pianificazione vigente. Lo stesso ha continuato ininterrottamente le attività di coordinamento e proseguirà fino al termine della fase di superamento dell'emergenza meteo idraulica che ne ha determinato la convocazione;

durante le allerte meteo dal 4 al 7 gennaio 2026, sono stati segnalati al COC alcuni fenomeni franosi ascrivibili a crolli di blocchi di tufo e scivolamenti della coltre superficiale dei terreni, che hanno causato l'interdizione parziale temporanea di infrastrutture viarie, tra le quali si annoverano, a titolo di

esempio, via Trionfale e via dell'Isola Farnese;

in data 8 gennaio 2026, il funzionario responsabile dell'Ufficio Rischi Geologici del Dipartimento Protezione Civile, esperiva sopralluogo congiunto con i VV.F. in via dell'Isola Farnese, tratto ricompreso tra i civv. 175 e 190, per verificare lo stato di pericolosità dei luoghi a seguito del crollo di alcuni blocchi di tufo e detriti distaccatisi del muro che sostiene il terrapieno costituente parte del giardino del castello Farnese, potendo constatare a vista che permangono evidenti condizioni di pericolosità per ulteriori distacchi e crolli di materiale lapideo da un'altezza di circa 20 m;

con fonogramma prot. n: 1807 - del 08/01/2026 (RK 282/2026) della Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma è stato comunicato: *"Il personale di questo Comando è intervenuto in seguito a segnalazione di distacco di materiale laterizio e tufaceo di dimensioni contenute da un'altezza di circa 15-20 m, nell'ordine dei 30/40 cm di diametro circa, verificatosi da uno sperone facente parte del muro di contenimento dell'area sulla quale è edificato il castello Farnese; la parete interessata dall'evento è quella sovrastante l'unica via di accesso al borgo di Isola Farnese, tratto compreso tra il civico 175 ed il civico 190 di Via dell'Isola Farnese. Dalla verifica speditiva condotta a vista, utilizzando anche autoscala VV.F. e droni VV.F. ed in assenza di strumentazioni specifiche, comunque non previste per il personale del CNVVF, non è stato possibile escludere, con la necessaria certezza, la possibilità di ulteriori distacchi di materiale, così come non risulta possibile valutare la stabilità del muretto, realizzato in laterizi e tufo, edificato a perimetro dell'area citata in precedenza risultato spanciato verso la strada sottostante. Durante la verifica è emersa una marcata instabilità dello sperone, caratterizzata dalla presenza di massi di diverse dimensioni in precario stato di equilibrio e da lesioni oblique di profondità non verificabile; nel complesso si è evidenziata una situazione di potenziale pericolo in merito a possibili ulteriori distacchi di materiali di volume superiore. Alla luce di quanto sopra si rende necessario che le parti interessate provvedano -poiché, come detto, non risulta possibile escludere il potenziale pericolo derivante dallo stato di equilibrio dell'area, anche in considerazione di eventuali avverse condizioni meteo che potrebbero verificarsi, si ritiene necessario che tecnici qualificati, eseguano, con la massima urgenza, una valutazione del sito e provvedano ad individuare le necessarie opere di consolidamento e messa in sicurezza dei luoghi (muro di contenimento dell'area e passaggio stradale), nonché le eventuali ulteriori misure cautelative da adottare nel transitorio, che si rendessero necessarie. Misure cautelative da adottare nell'immediatezza, nelle more dell'adozione dei provvedimenti richiesti: Interdizione al traffico veicolare e pedonale del tratto compreso tra il civico 175 ed il civico 190 di Via dell'Isola Farnese potenzialmente interessato da ulteriori cadute di materiale. In considerazione dell'importanza della strada in questione, si ritiene necessario consentire il passaggio esclusivo di eventuali mezzi di soccorso, mentre il passaggio pedonale potrà avvenire a condizione che venga realizzato un percorso adeguatamente protetto al fine di garantire la sicurezza dei passanti. Necessita, inoltre, interdire la fruizione del giardino privato, ricompreso nell'area dell'evento, afferente il castello Farnese, già comunicata al diretto interessato (proprietario) presente sul posto".*

Il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici di Roma Capitale, in relazione alla funzione espletata nel contesto del Centro Operativo Comunale, ha tempestivamente investito ed avviato sul posto personale tecnico qualificato a supporto del Funzionario della Protezione Civile già presente al sopralluogo congiunto con i Vigile del Fuoco per le prime valutazioni richieste e per la stima preliminare delle attività da compiersi per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Considerato che

il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 - con il quale è stato adottato il "Codice della Protezione Civile"- ha raccolto coordinato e semplificato, in un quadro organico e coerente, la normativa di Protezione Civile, richiamando, all'art. 1, le finalità a cui concorre il Servizio Nazionale della Protezione Civile, istituito con Legge 24.02.1992, n. 225, i principi fondamentali in materia di Protezione Civile e, all'art. 3, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile riconosciute al Sindaco in qualità di autorità territoriale di Protezione Civile;

il citato D.Lgs. n. 1/2018, all'art. 12, comma 5, attribuisce al Sindaco la responsabilità dell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico degli Enti Locali", nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di Protezione Civile costituita all'interno dell'Ente;

l'articolo 30, comma 1 del d.lgs. n. 282/1995 recante "Codice della strada", prevede che "I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze", mentre l'articolo 31, comma 1 del medesimo decreto legislativo prevede che "i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi";

indipendentemente dalla individuazione delle specifiche spettanze ed obblighi e, con salvezza delle attività di recupero delle eventuali anticipazioni pubbliche di oneri ripristinatori di competenza privata, assume valore prioritario la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini e la necessità di evitare che le persone residenti nel Borgo di isola Farnese possano restare isolate dal restante compendio cittadino, essendo la via di isola Farnese la sola strada di collegamento attualmente percorribile;

è del tutto evidente la natura contingibile e urgente di un provvedimento finalizzato alla salvaguardia della vita e dell'incolumità delle persone, a fronte di un pericolo di frana che, ancorché collegato a tematiche manutentive, può essere stato aggravato dagli eventi meteorici dei scorsi giorni e può essere aggravato ulteriormente dalle precipitazioni attese nel corso dei giorni a venire;

l'urgenza del provvedere in maniera speditiva, con oneri a carico dell'Amministrazione Pubblica, è altresì determinata dalla necessità di assicurare ai residenti nel Borgo di isola Farnese una continuità di collegamento con la città, atteso che la chiusura dell'omonima strada, come prescritto dai Vigili del Fuoco, comporta l'isolamento di circa 160 residenti e l'impossibilità di frequentare il plesso scolastico ivi insediato per 97 alunni;

occorre quindi disporre, con i crismi dell'urgenza, l'esecutorietà delle azioni richieste dai Vigili del Fuoco anche incidendo su diritti ed interessi privati e, contestualmente, intervenire con le corrette misure cautelative e precauzionali utili alla salvaguardia dell'incolumità pubblica ed al non isolamento dei residenti nel Borgo di isola Farnese;

all'esito dei primi accertamenti tecnici, è risultato che la parte sommitale del muro esistente è in condizioni di stabilità critiche e di precollasso, risultando pertanto necessario procedere con ogni consentita urgenza, al fine di evitare ulteriori rischi per la incolumità pubblica e consentire il transito in sicurezza sull'unica viabilità di collegamento verso l'abitato sovrastante, alla demolizione delle porzioni instabili delle murature insistenti sulle aree private soprastanti la scarpata, alla messa in sicurezza delle superfici residue dopo la demolizione, anche - ove necessario - mediante idonei sistemi di contenimento quali reti paramassi e similari ed alla realizzazione di una mantovana di protezione della sottostante sede viaria idoneamente posizionata sul pendio e munita di idonei ancoraggi di sostegno;

Dato atto che:

ai sensi di quanto previsto dall'art. 54, comma 4, secondo periodo, in data 09/01/2026 con atto prot RK312/2026 è stata data la preventiva comunicazione al Prefetto;

Visti:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico degli enti locali" e, in particolare, l'art. 54;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'art. 7, ai sensi del quale, in presenza di particolari

esigenze di celerità del procedimento, è possibile non procedere a dare comunicazione di avvio del procedimento;

lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e s.m.i.;

gli artt. 56 e 94 del Regolamento Generale Edilizio del Comune di Roma;

l'art. 67 del Regolamento del decentramento amministrativo di Roma Capitale;

gli artt. 30 e 31 del d.lgs. n. 282/1995 recante "Codice della strada";

per le motivazioni sopra riportate

ORDINA

con immediatezza, l'interdizione al traffico veicolare e pedonale del tratto compreso tra il civico 175 ed il civico 190 di Via dell'Isola Farnese;

con immediatezza, l'interdizione della fruizione del giardino privato, ricompreso nell'area dell'evento, afferente il "Castello Farnese";

che il Dipartimento Lavori Pubblici provveda nell'immediatezza, anche avvalendosi della Società Risorse per Roma, a dare avvio alle attività necessarie alla realizzazione del percorso adeguatamente protetto al fine di garantire la sicurezza dei passanti, nei termini indicati dai Vigili del Fuoco; alla demolizione delle porzioni instabili delle murature insistenti sulle aree private soprastanti la scarpata che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità; alla messa in sicurezza delle superfici residue dopo la demolizione, anche ove necessario mediante idonei sistemi di contenimento quali reti paramassi e similari; alla realizzazione di una mantovana di protezione idoneamente posizionata sul pendio e munita di idonei ancoraggi di sostegno.

che la Polizia Locale, il Dipartimento Protezione Civile, il Dipartimento Politiche Sociali e Salute ed il Municipio XV, provvedano, per rispettiva competenza, ad assicurare le finalità della presente ordinanza, garantendo il transito esclusivo dei mezzi di emergenza e soccorso attraverso il tratto intercluso e compiendo le necessarie ed opportune attività di assistenza alla popolazione residente nel Borgo di Isola Farnese, con particolare riguardo alle persone con disabilità e fragilità, nonché disponendo le azioni utili a garantire nei tempi solleciti la continuità didattica, fino a completamento delle attività di messa in sicurezza dell'area, nei termini disposti al capo precedente.

che il Municipio Roma XV, sulla scorta della documentazione rimessa dal Dipartimenti Infrastrutture e Lavori Pubblici, provveda, anche con il supporto degli uffici comunali preposti alle entrate, al recupero dai proprietari privati, ai sensi della normativa vigente, delle spese anticipate dall'Ente per la risoluzione urgente della criticità nei termini disposti con la presente ordinanza.

AVVERTE

che i proprietari "Castello Farnese" e relative pertinenze devono assicurare l'ottemperanza alle disposizioni di propria competenza, *ad horas*, dietro comminatoria delle conseguenze di cui all'art. 650 del Codice penale;

il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Capitolino on line e con la pubblicazione sul sito internet istituzionale di Roma Capitale, essendo la notifica al proprietario mero elemento di integrazione dell'efficacia agli effetti della decorrenza del termine di esecuzione sopra assegnato e delle eventuali sanzioni di legge, previste per inottemperanza.

DISPONE

che il Gruppo XV "Cassia" della Polizia Locale di Roma Capitale provveda alla notifica della presente Ordinanza ai proprietari del "Castello Farnese" e relative pertinenze nonché al controllo dell'ottemperanza al presente provvedimento;

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Roma, alla Questura di Roma, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, alla Soprintendenza di Stato, alla Regione Lazio-Direzione regionale "Emergenza, protezione civile e NUE 112", ad ATAC, ad AMA, ad Ares 118, al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, al Municipio XV, al Comando della Polizia di Roma capitale, al Dipartimento Politiche Sociali e Salute; al Dipartimento Protezione Civile ed al Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale, cui è richiesto di collaborare con il Municipio XV per il supporto alle attività scolastiche.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 recante il "Codice del Processo Amministrativo", ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco
Roberto Gualtieri